

2

SENT. N. /2013

RGL n.

Cron. n. \_\_\_\_\_

Dep. min. 13 LUG 2013

Pubbl. 17 LUG 2013



REPUBBLICA ITALIANA  
*in nome del popolo italiano*

**la CORTE d'APPELLO di ANCONA**  
**sezione LAVORO**

in persona dei magistrati:

- dott. **Stefano Jacovacci** **Presidente**
- dott. **Eugenio Cetro** **consigliere relatore**
- dott. **Renata Fermanelli** **consigliere**

alla pubblica udienza del **13 giugno 2013**, mediante lettura del dispositivo che segue, ha pronunciato

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Ruolo Generale Lavoro dell'anno **2012**, promossa con ricorso in appello depositato il \_\_\_\_\_ ottobre 2012 da

**Giulia**, nata in \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avvocato Piergiovanni \_\_\_\_\_, dell'Avv. Mauro \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ nonché dell'avv. Franco \_\_\_\_\_ con domicilio eletto in Ancona;

**APPELLANTE**

Contro

**Cassa di Risparmio** \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avvocati Francesco De Minicis e Simone Pietro Emiliani del foro di Fermo, con domicilio eletto in Ancona;

**APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE**

avverso la sentenza n. **313** del 23 dicembre 2011 del Giudice del lavoro del Tribunale di Fermo:

P. Q. M.

- A- respinge l'appello incidentale ed, in parziale accoglimento dell'appello principale, rideterminata in aumento la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, detratta la somma versata dalla ----- alla appellante principale (Euro 73.897,00 assegnata alla creditrice procedente il 25 febbraio 2012), condanna la ----- al pagamento ulteriore in favore della appellante dell'importo complessivo di Euro 133.392,19 (centotrentatremila-trecentonovantadue,19) comprensivo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate fino ad oggi, oltre gli interessi nella misura legale sulla somma complessiva da tale data fino al saldo;
- B- pone a carico esclusivo della appellata gli oneri della C.T.U. medico-legale liquidati come da separato decreto e conferma nel resto la sentenza impugnata;
- C- condanna la appellata a rimborsare alla appellante le spese di questo grado che liquida in Euro 14.640 per compensi professionali oltre I.V.A. e contributo alla cassa forense (C.N.P.A.F.) nella misura di legge nonché Euro 8.400 per spese (compenso al consulente tecnico di parte).

**OGGETTO:** risarcimento del danno alla salute, danno morale, esistenziale e patrimoniale, da condotte di "mobbing";

**CONCLUSIONI**

**per la parte APPELLANTE**

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Fermo n° ----- dicembre 2011:

- Condannare la Cassa di Risparmio di ----- in persona del legale rappresentante pro tempore, previa conferma dei fatti accertati nella sentenza oggi impugnata, all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale pari alla differenza tra la somma degli importi richiesti nelle conclusioni di primo grado rispettivamente a titolo di danno biologico, esistenziale e morale e l'importo di € 63.000,00 liquidato nella sentenza oggi impugnata, o diversa somma ritenuta di giustizia.

- Condannare la Cassa di Risparmio ----- in persona del legale rappresentante pro tempore, previa conferma dei fatti accertati nella sentenza oggi impugnata, al risarcimento del danno patrimoniale così come richiesto nelle **conclusioni di primo grado** - che di seguito si riportano:

*La ricorrente chiedeva che il Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, volesse:*

2 